

CONTRATTO DI PRESTAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER TECNICI

Tra

L'Associazione Sportiva Dilettantistica

con sede in, Via,

nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sig. di seguito per brevità denominata Associazione Sportiva che agisce nel presente atto in virtù di delibera del Consiglio Direttivo assunta in data

e

il Sig.

residente a, via

(C.F.:))

in seguito denominato Tecnico

Premesso

- che il Tecnico ha dichiarato di possedere una specifica competenza in ordine all'attività di allenatore di e di possedere a tal fine le prescritte abilitazioni federali;
- che la Associazione Sportiva ha necessità di assicurarsi una assistenza tecnica professionale per i propri iscritti;
- che il Tecnico si è dichiarato disposto a collaborare con la Associazione Sportiva
- che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 legge 133/99, così come modificato dall'art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, e art. 67 lett. m) del D.P.R. 917/86
- che la Associazione Sportiva è giunta nella determinazione di avvalersi della opera professionale del Tecnico.
- che l'attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell'esercizio diretto di una attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti essendo la Associazione Sportiva affiliata alla Federazione (o all'Ente di promozione sportiva) ed escludono che il presente rapporto possa in alcun modo essere riconducibile tra quelli disciplinati dalla legge 91/81. Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e forma con essa pattuizione espressa.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

Il Tecnico presterà la sua attività professionale nell'interesse della Associazione Sportiva nel settore con autonomia tecnica nell'ambito dei programmi che verranno concordati con la Associazione Sportiva e con il solo obbligo di relazione, di volta in volta, circa le prestazioni effettuate e i risultati ottenuti.

Dovrà, con applicazione delle tecniche sportive di cui è a conoscenza, ottimizzare i risultati agonistici degli atleti che saranno assegnati alle sue cure

Il rapporto contrattuale di cui alla presente scrittura è disciplinato, ai fini civilistici, dagli artt. 2230 e seguenti del Cod. civ. mentre, ai fini fiscali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di compensi erogati dalle associazioni e Società Sportive riconosciute dal Coni di cui all'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 come modificato dall'art. 37 della legge 21.11.2000, n. 342. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dal tecnico, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni e perché così esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Articolo 3 – Impegni del tecnico

Il Tecnico si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso, in alcun modo durante il periodo in cui svolgerà la propria attività professionale ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti degli iscritti della Associazione Sportiva, in favore di altri soggetti non autorizzati dalla contraente nonché si impegna a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte, di cui sia in possesso nonché a rispettare scrupolosamente il regolamento antidoping federale. Il Tecnico dichiara di essere disponibile a svolgere la propria attività nei giorni e per la fascia oraria

Articolo 4 – Diritti di immagine

Il Tecnico si impegna a non sollevare eccezioni ad eventuali riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate dai partner promo-pubblicitari della Associazione Sportiva a cui quest'ultima gli

chiederà di partecipare. L'intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni non darà diritto ad alcun compenso ulteriore. Si impegna, inoltre, ad indossare l'eventuale materiale sportivo che gli venisse fornito dalla Associazione Sportiva.

Il Tecnico dichiara di essere a conoscenza che nulla può pretendere (compensi o altro tipo di rimborso) nel caso che i partner promo-pubblicitari della Associazione Sportiva intendessero usufruire della sua immagine di allenatore di per scopi pubblicitari in cui lo Sponsor richiedesse la sua partecipazione.

Articolo 5 – Prestazione a carico del tecnico

Il Tecnico dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della Associazione Sportiva. Il Tecnico sarà libero di autodeterminarsi le modalità di tempo e di luogo delle prestazioni pur nel rispetto dei programmi di massima che verranno concordati tra le parti.

Il tecnico rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposta purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

Articolo 6 – Compenso del tecnico

A fronte del rituale adempimento delle prestazioni a carico del Tecnico, l'Associazione si impegna a corrispondergli un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese nell'ambito di quanto previsto dall'art. 67 lett. m) del D.P.R. 917/86. Le parti ritengono che l'impegno ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento per la stagione sportiva (e cioè dal al) pari ad € lordo della ritenuta a titolo d'imposta prevista dalla citata normativa per la parte eccedente i vigenti limiti di legge. Per comodità di entrambe le parti il citato compenso viene suddiviso in rate mensili di pari importo e le prestazioni richieste si ritengono convenzionalmente equivalenti per ogni mese di durata della citata stagione agonistica. L'importo sarà accreditato sul conto corrente bancario che il Tecnico indicherà entro il giorno di ogni mese.

Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che il Tecnico pretenda a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri, fatto salvo il rimborso delle sole eventuali spese vive di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo, nel presente contratto pattuito, si è tenuto conto che il Tecnico è uno sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all'attività dedotta nel presente contratto. Il Tecnico è conscio che ove la parte imponibile dei propri redditi da attività sportiva dilettantistica fosse superiore ad € 20.658,27 l'anno, la ritenuta che applicherà l'Associazione dovrà essere considerata a titolo d'acconto e che dovrà provvedere direttamente ai relativi obblighi dichiarativi. Il Tecnico dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere nel caso in cui l'Associazione utilizzi, successivamente alla scadenza del presente accordo, metodiche da lui indicate o materiale predisposto e utilizzato per lo svolgimento del presente incarico.

Al Tecnico verrà inoltre riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate per eventuali trasferte da lui effettuate, purché preventivamente autorizzate dalla Associazione, e connesse all'esecuzione dell'incarico. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi e nei limiti previsti dalle direttive dell'Associazione che il Tecnico dichiara di conoscere ed accettare.

Articolo 7 – Durata dell'incarico

La Associazione Sportiva si impegna ad utilizzare le prestazioni del Tecnico per il periodo dal al data in cui scadrà di pieno diritto essendo espressamente escluso il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Articolo 8 – Risoluzione anticipata

Le parti convengono che l'apposizione del termine di cui all'articolo che precede non costituisce espressa rinuncia del committente a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna ai sensi dell'articolo 2237 Cod. civ., facoltà che anzi viene riconosciuta esplicitamente al committente che potrà esercitarla previo preavviso di 60 giorni.

Ove l'Associazione, ai sensi dell'articolo 2237 Cod. civ. intenda risolvere il rapporto prima di tale termine, il/la collaboratore avrà diritto al solo compenso in proporzione che gli/le spetta per l'attività prestata sino a quel momento, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o di risarcimento.

Articolo 9 – Definizione del rapporto

Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto con la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il tecnico dichiara di nulla avere a pretendere ad alcun titolo e/o ragione dalla Associazione Sportiva per attività diverse da quelle previste dal presente accordo.

Per quanto non espressamente previsto, le parti si richiamano ai regolamenti sportivi in materia ivi compreso il regolamento interno della Associazione Sportiva che il tecnico dichiara di conoscere e di accettare integralmente nonché alle norme del codice civile in materia di lavoro autonomo.

Articolo 10 – Autorizzazione al trattamento dati

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Associazione, in quanto titolare del trattamento, ha dato al tecnico l'informativa prevista dall'articolo 13 del suddetto decreto, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal tecnico all'atto della stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dall'Associazione nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 11 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti della Federazione (o Ente di promozione sportiva).

In caso di mancata previsione di una clausola compromissoria nello statuto federale si farà riferimento al Regolamento della Camera di Conciliazione ed Arbitrato costituita presso il CONI.

L.C.S.

L'Associazione Sportiva

.....

L'atleta

.....

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2 (oggetto del contratto), 4 (diritti di immagine), 6 (compenso del tecnico), 8 (risoluzione anticipata), 10 (autorizzazione al trattamento dati), 11 (clausola compromissoria).

L'Associazione Sportiva

.....

L'atleta

.....